



Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte dei CAF e dei professionisti abilitati

1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2026 e nella scheda relativa alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A del presente provvedimento.

1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto modello 730-4 saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ai

sostituti d'imposta, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato A.

1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda per la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, trasmettono in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato B del presente provvedimento.

2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2025 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

2.2. I sostituti d'imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma diretta, effettuano le operazioni di congruaggio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate al sostituto d'imposta stesso.

3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte degli intermediari abilitati

3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A del presente provvedimento.

3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, ricevute dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B del presente provvedimento.

3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, ricevute dai sostituti d'imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata

4.1. L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

4.2. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

4.3. Qualora, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 4.2.

5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell'Allegato C al presente provvedimento.

6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul modello 730-3/2026 cartaceo consegnato al contribuente

I sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2025 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2026 cartaceo, consegnato al contribuente che si è avvalso dell'assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

7. Correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2026 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle

dichiarazioni modello 730/2026 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.

I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. I sostituti d'imposta consegnano invece le buste contenenti le schede per la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento di approvazione del modello 730/2026.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti:

- nell'Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2026, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2026 e 730-4/2026 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta;

- nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d'imposta;

- nell'Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente "*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*", come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante *“Norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti”*;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di *“Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”*.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente